



## FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE GAL ALTA GALLURA – GALLURA

### PSR SARDEGNA 2007 - 2013

#### Misura 313 “*Incentivazione di attività turistiche*”

#### Domande frequenti e risposte ai quesiti relativi ai bandi a regia GAL Alta Gallura – Gallura

##### Quesiti inerenti l’Azione 4 “**Servizi di piccola ricettività**”:

**1. Domanda:** con riferimento alla misura 313 azione 4 “Servizi di piccola ricettività”, il punto 2.a) dei criteri di valutazione, riguardante le priorità legate al territorio, parla di "grandi attrattori ambientali, culturali e paesaggistici", quali sono questi grandi attrattori? Esiste un elenco ufficiale di quelli gestiti?

**Risposta:** il criterio di valutazione 2.a) della misura 313 azione 4, prescrive che si possa assegnare il punteggio previsto se le strutture ricettive, inerenti l’operazione proposta con la domanda di aiuto, sono localizzate in Comuni ricadenti e/o prospicienti i grandi attrattori ambientali, culturali e paesaggistici, se presenti, nell’ambito dello specifico comune, in numero uguale o superiore a 2. Il criterio presuppone inoltre che si tratti di attrattori gestiti.

In funzione di ciò i grandi attrattori sono individuati nei siti di valenza ambientale, paesaggistica e culturale, unanimemente riconosciuti, comunque d’interesse turistico per il territorio, gestiti dallo Stato, da Enti pubblici o sotto il loro controllo, o anche gestiti da privati se sottoposti a controllo pubblico, a condizione che tali siti siano aperti alla fruizione pubblica.

È compito dei GAL individuare tra i siti presenti nei propri territori, come meglio indicati e descritti nei loro PSL, quelli con le caratteristiche di cui sopra. Gli stessi GAL provvedono a stilare e a pubblicare in allegato al bando un apposito elenco riportante i siti presenti in ciascuno dei comuni C1 e D1 del proprio territorio.

**2. Domanda:** con riferimento all’azione 4 della misura 313, in merito al criterio di selezione 2.a: “Struttura localizzata in comuni ricadenti e/o prospicienti i grandi attrattori ambientali, culturali e paesaggistici – Numero di attrattori > 2 il criterio è applicabile esclusivamente per gli attrattori gestiti, la cui fruizione, al momento della presentazione della domanda, è garantita mediante visite guidate, tour, ecc.”, si chiede una interpretazione univoca di:

a) cosa si intende per *struttura localizzata in Comuni ricadenti e/o prospicienti i grandi attrattori*, in particolare cosa si intende per “prospicienti”?

b) cosa si intende per “attrattore gestito”? E’ da considerarsi tale un attrattore presso il quale si effettuano visite guidate da parte di guide turistiche?

c) un attrattore universalmente riconosciuto come tale, anche se non gestito, è da considerarsi valido per soddisfare il suddetto criterio?

**Risposta:** come chiarito nella risposta al quesito precedente, il punteggio in questione può essere attribuito alle domande di aiuto relative ad operazioni localizzate in comuni C1 e D1 che presentano nel loro territorio almeno 2 grandi attrattori. Ciò premesso, di seguito si forniscono le precisazioni richieste:

- punto a) - I termini “*ricadenti*” e/o “*prospicienti*” sono da intendersi riferiti alla struttura da realizzare e non al Comune in cui essa è localizzata;

- punto b) - Per “*attrattore gestito*” si intende un sito aperto alla fruizione pubblica e dotato di un minimo di servizi che garantiscano ed agevolino tale fruizione (es. percorsi segnalati, cartellonistica, strutture per *birdwatching*, presenza di guide turistiche);

- punto c) - Se non è un “*attrattore gestito*” come definito al punto precedente, il sito non può essere considerato un grande attrattore.

Si ribadisce che è compito dei GAL individuare tra i siti presenti nei propri territori, quelli con le caratteristiche di cui sopra. Gli stessi GAL provvedono a stilare e a pubblicare in allegato al bando un apposito elenco riportante i siti presenti in ciascuno dei comuni C1 e D1 del proprio territorio.

**3. Domanda:** con riferimento all’azione 4 della misura 313, come sono da interpretare i criteri 1.c) “Numero di operatori aderenti al consorzio/altra forma organizzativa” e 1.d) “Numero di Comuni nei quali sono localizzate le strutture coinvolte dal consorzio/altra forma organizzativa”, nel caso di nuova impresa?

**Risposta:** i punteggi di cui ai criteri di valutazione 1.c) e 1.d) possono essere attribuiti solo ed esclusivamente ai richiedenti che al momento della presentazione della domanda di aiuto svolgono già l’attività ricettiva e fanno parte di un consorzio o di un’altra forma organizzativa a livello locale.

Il criterio tende a incentivare in *primis* l’aggregazione e la riqualificazione dell’offerta ricettiva esistente. L’azione tuttavia non trascura la creazione di nuova offerta ricettiva, purché organizzata in modo da far nascere o crescere dei micro sistemi locali di offerta turistica. L’obbligo dell’adesione ad una forma di aggregazione (consorzio o altra forma aggregativa) a livello locale è stabilito dal PSR. Pertanto i beneficiari dell’azione devono far parte di un’aggregazione al momento della presentazione della domanda di aiuto, oppure impegnarsi ad aderirvi prima della richiesta del saldo finale.

**4. Domanda:** con riferimento all’azione 4 della misura 313, come si deve interpretare il criterio 3.f) “Adesione ad un’organizzazione a livello aggregato per la gestione di servizi turistici” nel caso di domanda d’aiuto presentata da un soggetto che si propone di realizzare una nuova struttura ricettiva e che si impegna ad aderire a un consorzio/altra forma organizzativa o a costituirlo ex novo?

**Risposta:** il punteggio può essere attribuito solo ed esclusivamente ai richiedenti che al momento della presentazione della domanda di aiuto svolgono già l'attività ricettiva e fanno parte di un'organizzazione locale per la gestione di servizi turistici.

**5. Domanda:** con riferimento all'azione 4 della misura 313, tra le spese ammissibili può essere compreso l'acquisto di hardware e software, finalizzato alla gestione dell'illuminazione, alla gestione delle prenotazioni, agli acquisti, ecc, espressamente dedicati alla gestione della struttura ricettiva oggetto dell'intervento?

**Risposta:** la risposta è positiva. L'acquisto di hardware e software rientra tra le spese ammissibili per le misure ad investimento (vedasi la scheda a pag. 32 delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" - Anno 2010). In relazione alla misura 313, tali spese rientrano fra quelle relative all'acquisto di arredi e di attrezzature.

**6. Domanda:** con riferimento all'azione 4 della misura 313, in merito al criterio di valutazione 3.e) "Interventi diretti a favorire l'accesso ai disabili, con esclusione di quelli resi già obbligatori dalla normativa vigente", la normativa vigente sembrerebbe non obbligare affittacamere e *B&B* ad eliminare le barriere architettoniche, per garantire la piena accessibilità alle persone disabili, perché la destinazione d'uso dei locali rimane civile. Esiste però una sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ragione a Codacons sul fatto che affittacamere e *B&B* devono essere accessibili ai disabili.

Considerando che tanti *B&B*, nati come attività saltuarie e non imprenditoriali, operano in edifici ad uso civile, per la maggior parte non adeguati a favorire l'accesso alle persone disabili e vista la poca chiarezza al riguardo, si chiede se sia da intendersi, come condizione per soddisfare il suddetto criterio di valutazione, la realizzazione di interventi che consentano una migliore accessibilità dei disabili rispetto a quanto richiesto per una civile abitazione (per es. la realizzazione di una stanza e un bagno attrezzato per disabili oppure una rampa di accesso alla struttura, ecc)?

**Risposta:** il punteggio relativo al criterio in questione può essere attribuito alle domande di aiuto dei richiedenti che intendano realizzare interventi volti a consentire una maggiore accessibilità alle persone disabili, se la struttura adibita ad attività ricettiva saltuaria non imprenditoriale, in base alla normativa vigente, è esclusa dall'applicazione delle disposizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Tale fattispecie deve, in ogni caso, essere accertata attraverso il rilascio del dovuto parere da parte degli uffici pubblici preposti (Ufficio Tecnico Comunale/ASL).

**7. Domanda:** con riferimento all'azione 4 della misura 313, sono finanziabili per un *B&B* interventi di sistemazione di pertinenze dell'abitazione, quali il cortile di accesso all'abitazione, la sistemazione del giardino e della legnaia?

**Risposta:** no, non possono essere finanziati. Gli interventi devono riguardare la parte dell'abitazione del beneficiario destinata all'erogazione del servizio, come le camere, i bagni, la sala comune nonché eventuali interventi diretti a favorire l'accesso ai soggetti disabili o finalizzati al risparmio energetico.

**8. Domanda:** con riferimento all'azione 4 della misura 313, sono finanziabili per un esercizio di affittacamere interventi di sistemazione di pertinenze della struttura, quali il cortile di accesso alla struttura, la sistemazione del giardino e della legnaia?

**Risposta:** no, non possono essere finanziati. Gli interventi devono riguardare le parti della struttura da destinare all'erogazione del servizio, come le camere, i bagni, la sala comune nonché eventuali interventi diretti a favorire l'accesso ai soggetti disabili o finalizzati al risparmio energetico.

**9. Domanda:** con riferimento all'azione 4 della misura 313, si può richiedere un finanziamento per l'adeguamento di un immobile al momento privo di agibilità, con attuale destinazione residenziale, e che sarà destinato ad affittacamere? Per l'immobile in questione esiste già una concessione per un progetto che lo renderebbe agibile e, sulla base di questa, è stata già eseguita una prima *tranche* di lavori per la messa in sicurezza dell'immobile. In caso di risposta positiva al primo quesito, sarebbe ammissibile anche richiedere il finanziamento per gli impianti esterni (per es.: la cisterna di raccolta acqua per usi sanitari e la fossa settica) ?.

**Risposta:** si, può essere richiesto il finanziamento con riferimento a tale tipologia di immobile. Il finanziamento può essere concesso solo per gli interventi che si devono ancora realizzare. Nel progetto da presentare al GAL ai fini del finanziamento, dovranno essere dettagliatamente descritti la situazione attuale del fabbricato (con gli interventi già realizzati al momento della presentazione della domanda di aiuto) e gli interventi che si intendono realizzare per completare la struttura e renderla idonea allo svolgimento dell'attività di affittacamere.

Sono ammessi a finanziamento tutti gli impianti necessari al regolare funzionamento della struttura.

**10. Domanda:** con riferimento all'azione 4 della misura 313, una componente del progetto che riguardi i percorsi esterni accessibili ai disabili sarebbe non ammissibile in quanto sistemazione esterna? Oppure ammissibile, in quanto servizio strettamente legato all'offerta ricettiva e, soprattutto, all'utenza dei disabili?

**Risposta:** a norma dell'art. 3, commi 1 e 2 della L.R. n. 27 del 12 agosto 1988, le strutture destinate all'esercizio di affittacamere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni sull'accessibilità per i disabili previste dai regolamenti comunali edilizi o di igiene; in mancanza di tali prescrizioni si applicano le norme previste per gli esercizi alberghieri di cui al R.D. 24 maggio 1920, n. 1102 e ss.mm.ii.. Si ricorda che il punto 3.e) dei Criteri di Valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio per "*Interventi diretti a favorire l'accesso ai disabili, con esclusione di quelli resi già obbligatori dalla normativa vigente*". Sono pertanto ammissibili a finanziamento sia gli interventi resi obbligatori dalla normativa vigente, per i quali non è previsto punteggio, sia interventi aggiuntivi - vedi Criterio di Valutazione 3.e) - aventi la finalità di favorire l'accessibilità della struttura ai disabili.

**11. Domanda:** Per poter richiedere il contributo per la realizzazione di un B&B è necessario avere già la residenza nell'immobile interessato dall'intervento al momento della presentazione della domanda o è sufficiente impegnarsi a trasferire la residenza una volta completato l'intervento e prima di richiedere l'autorizzazione comunale?

**Risposta:** Il PSR Sardegna 2007/2013 prevede che i servizi di piccola ricettività finanziabili con la misura in oggetto sono solo quelli riconducibili agli articoli 5 (Esercizio di affittacamere) e 6 (Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione) di cui alla L. R. 12/08/1998, n. 27. Per quanto riguarda il servizio di B&B, la legge prevede che lo stesso sia erogabile solo nella propria casa di abitazione. In merito a ciò la Giunta Regionale ha successivamente regolamentato l'attività di B&B con due distinte deliberazioni, la n. 11/6 del 30.03.2001 e la n. 47/24 del 22.11.2007, precisando diversi aspetti, sia tecnici che amministrativi, cui deve attenersi chi vuole

esercitare tale attività. In particolare, nell'allegato B alla deliberazione n. 47/24 viene precisato che il servizio di B&B sia erogato nella propria abitazione, intesa come casa di residenza anagrafica. Quindi, tra i requisiti prescritti vi è anche quello della residenza, previsto dall'articolo 6 della L.R. 27/98 (casa di abitazione); residenza peraltro regolarmente dichiarata nella domanda di aiuto. Tutto ciò considerato si ritiene che, per poter accedere ai finanziamenti relativi all'attivazione del servizio di B&B, i soggetti privati destinatari del finanziamento dell'azione, siano essi operanti o meno, debbano possedere il requisito della residenza nell'abitazione in cui intendono effettuare gli investimenti, al momento della presentazione della domanda di aiuto.

**12. Domanda:** Visto che non sono ammissibili le nuove costruzioni, nel caso dell'affittacamere, è ammissibile l'acquisto di piccole casette indipendenti prefabbricate da mettere in giardino per poter soddisfare la richiesta nei periodi di maggiore affluenza?

**Risposta:** No non è ammissibile. L'Azione prevede la riqualificazione e l'adeguamento di immobili in possesso del richiedente.

**13. Domanda:** Un commerciante, che abbia già aderito ad un consorzio di commercianti all'interno del quale sono presenti figure che operano nel settore turistico come hotel, ristoranti, agenzie di viaggi ecc, può beneficiare del punteggio previsto per il criterio 1.c) Numero operatori aderenti consorzio/altra forma organizzativa:  $\geq 5$ ?

**Risposta:** No. Deve aderirvi come B&B o affittacamere. Se al momento della presentazione della domanda il richiedente non svolge ancora l'attività di B&B o di affittacamere e non fa parte di un'aggregazione, non può attribuirsi il punteggio.

**14. Domanda:** con riferimento all'azione 4 della misura 313, sono finanziabili per un B&B o un affittacamere interventi relativi alla parte esterna dell'edificio interessato alla attività (es: tetto, pareti, grondaie)? Si tenga conto che la frase inserita nel bando "Le opere devono essere realizzate nel rispetto ..... Ed evitando cromatismi incompatibili con il paesaggio circostante", e lo stesso allegato "note tecniche", quando parla esplicitamente di facciate e coperture, portano il lettore dei bandi verso una risposta affermativa.

Nel caso di risposta affermativa, è corretto ripartire la spesa di tali opere, che riguardano l'intero edificio, sulla base della superficie calpestabile dell'intero stabile e considerare come spesa ammissibile la quota di spesa rapportata ai vani dove si svolge o si intende svolgere l'attività di accoglienza?

**Risposta:** Per l'esercizio di affittacamere in immobili che non siano l'abitazione del richiedente è possibile realizzare tutti gli interventi necessari per rendere l'immobile idoneo a svolgere l'attività (compresa la sistemazione delle facciate e delle coperture se non adeguate). In fase istruttoria si dovrà in ogni caso verificare che non si tratti di interventi di mera sostituzione. Non è infatti ammissibile la sostituzione di parti dell'immobile senza che vi sia un effettivo miglioramento dal punto di vista tecnologico e/o funzionale (ad. es. è ammissibile il rifacimento dell'intonaco o della copertura che comporti un risparmio energetico).

Per l'esercizio di B&B o di affittacamere nella casa di abitazione, il problema è diverso, trattandosi dell'abitazione del richiedente in cui egli è residente e dimora abitualmente, sono ammissibili solo interventi che siano funzionali allo svolgimento dell'attività di B&B o di affittacamere. Posto che l'immobile è abitato si da per scontato che abbia tutte le caratteristiche necessarie a garantirne l'abitabilità. Non possono pertanto essere ammessi a finanziamento interventi di manutenzione

ordinaria o straordinaria dell'abitazione che non siano direttamente connessi all'attività da svolgere. Per esempio se gli infissi non sono adeguati, il richiedente può anche sostituirli tutti ma sono ammissibili a finanziamento solo ed esclusivamente quelli che riguardano le parti dell'immobile da destinare all'esercizio dell'attività. È necessario inoltre verificare che non si tratti di interventi di mera sostituzione. Con riferimento all'esempio fatto in precedenza, non è ammissibile la sostituzione di un infisso con uno nuovo senza che vi sia un effettivo miglioramento dal punto di vista tecnologico e/o funzionale (ad es. è ammissibile la sostituzione che comporti un risparmio energetico). Lo stesso discorso fatto per gli infissi, può essere fatto per le facciate e le coperture citate nel quesito. Anche in questo caso sono ammissibili solo gli interventi relativi alle parti di fabbricato destinate allo svolgimento dell'attività e non deve trattarsi di interventi di mera sostituzione. Nel caso le opere riguardino tutto l'immobile, ai fini del calcolo degli interventi ammissibili si dovrà fare riferimento ad un parametro oggettivo, come ad esempio la superficie effettivamente dedicata all'attività. In fase istruttoria sarà verificata la corretta ripartizione del costo.

**15. Domanda:** Con riferimento all'azione 4 della misura 313, è finanziabile un impianto solare-fotovoltaico finalizzato all'autoconsumo? Nel caso di risposta affermativa, è corretto ripartire la spesa di tali opere, che riguardano l'intero edificio, sulla base della superficie calpestabile dell'intero stabile e considerare come spesa ammissibile la quota di spesa rapportata ai vani dove si svolge o si intende svolgere l'attività di accoglienza?

**Risposta:** Si premette che l'azione è diretta all'incremento e/o alla riqualificazione dell'offerta dei servizi di piccola ricettività e gli interventi proposti devono perseguire tale finalità. Pertanto non può essere ammesso a finanziamento un progetto in cui l'intervento principale o esclusivo sia la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Nel caso di B&B e di affittacamere nella casa di abitazione del richiedente, vale lo stesso discorso fatto per il quesito precedente. Il costo dell'impianto dovrà essere ripartito sulla base di un parametro oggettivo, come ad esempio la superficie effettivamente dedicata all'attività. Inoltre, trattandosi di un impianto destinato all'autoconsumo, esso dovrà essere adeguatamente dimensionato sulla base dei consumi energetici attuali e potenziali dell'immobile. In fase istruttoria saranno verificati il corretto dimensionamento dell'impianto e la corretta ripartizione del costo.

Nel caso di affittacamere in un immobile che non sia l'abitazione del richiedente, un impianto fotovoltaico può essere ammesso a finanziamento se adeguatamente dimensionato in relazione alle necessità energetiche della struttura. In fase istruttoria sarà verificato il corretto dimensionamento dell'impianto.

**16. Domanda:** Con riferimento al criterio 3.f) "Adesione ad un'organizzazione a livello aggregato per la gestione di servizi turistici dell'azione 4 della misura 313, se il punteggio può essere attribuito solo ed esclusivamente ai richiedenti che al momento della presentazione della domanda di aiuto svolgono già l'attività ricettiva e fanno parte di un'organizzazione locale per la gestione di servizi turistici, quale è il nesso con l'intervento che il richiedente si impegna a realizzare?

Tutti gli altri criteri appartenenti alla stessa categoria mostrano infatti un chiaro collegamento con il progetto e con l'intervento (progetto cantierabile, incremento dei servizi igienici, sala comune, risparmio energetico, accesso ai disabili). Dalle Faq di riferimento si evince che la premialità riferita al criterio 3.f) ex art. 7 del bando, si applica esclusivamente a coloro che già esercitano l'attività di B&B e Affittacamere e si consorziano prima della presentazione della domanda di aiuto. Tale

interpretazione prende in considerazione le qualità del richiedente e non il carattere dell'intervento. Pertanto si chiede la fonte normativa che impedisce ad un soggetto non abilitato a consorzarsi e ad assumere obblighi nei confronti degli altri coobbligati aderenti al consorzio?

**Risposta:** Il riferimento normativo è il PSR della Regione Sardegna. Nella scheda di Misura, con riferimento all'azione 4, si dice che: *“L’offerta dei servizi di piccola ricettività dovrà prevedere forme organizzative e coordinate di ospitalità, attraverso la creazione di consorzi o aggregazioni di operatori almeno a livello di singolo comune. Il consorzio, o altra forma aggregativa, potrà ricomprendere anche le aziende ricettive alberghiere del paese e/o del territorio di riferimento, in modo da creare dei micro sistemi locali di offerta turistica”.*

Alla luce di quanto previsto dal PSR, tutte le attività di piccola ricettività finanziate devono necessariamente far parte di un'aggregazione di operatori a livello locale. Un B&B o un esercizio di affittacamere esistente può avervi già aderito prima della presentazione della domanda di aiuto o impegnarsi ad aderirvi successivamente e comunque prima della liquidazione del saldo finale, pena la revoca del finanziamento. Un soggetto che intende svolgere ex novo le attività di B&B o affittacamere si impegna ad aderirvi dopo aver avviato l'attività e comunque prima della liquidazione del saldo finale, pena la revoca del finanziamento.

Il criterio di valutazione considera i servizi turistici realmente svolti nel territorio e tende ad incentivare i processi aggregativi tra soggetti che svolgono attività turistiche. In considerazione di ciò, il criterio in questione è stato pensato per incentivare i richiedenti che al momento della presentazione della domanda svolgono già l'attività e fanno parte di un'aggregazione del tipo previsto dall'azione. È stata una scelta del Comitato di Sorveglianza che ha approvato i Criteri di Selezione. Si ricorda che la funzione dei criteri di valutazione è quella di selezionare le domande e creare una graduatoria di priorità per la concessione dei finanziamenti.

**17. Domanda:** Natura dell'atto costitutivo delle aggregazioni fra operatori di cui al punto “1.c” dei criteri di valutazione. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto al punto “1.c” dei criteri di valutazione, i soggetti che partecipano ad un'aggregazione debbono averla con atto pubblico (rogito) che rechi una data contestuale o precedente alla domanda di aiuto?

**Risposta:** Ai fini dell'attribuzione del punteggio i consorzi o le aggregazioni di operatori turistici locali devono essere costituiti e debitamente riconosciuti da un organismo pubblico (CCIAA, Prefettura, Regione) prima della presentazione della domanda di aiuto. L'adesione a tale organismo deve essere completata prima della presentazione della domanda di aiuto, nelle modalità previste dalle norme statutarie della specifica aggregazione e deve essere regolarmente certificata dallo stesso organismo.

**18. Domanda:** Che cosa si intende per "Investimenti finalizzati al risparmio energetico" riconducibili al criterio 3.d) dei criteri di valutazione?

**Risposta:** Per poter ottenere l'attribuzione dei dieci punti previsti nei criteri di selezione l'intervento deve prevedere investimenti volti al risparmio energetico mediante tecniche di costruzione e/o di ristrutturazione edilizia con l'utilizzo di materiali e/o l'acquisto di impianti che garantiscano una significativa economia nei consumi di energia rispetto alla situazione di partenza (ad es. architettura bioclimatica, miglioramento dell'isolamento termico, caldaie ad elevato rendimento, solare termico per produzione di acqua calda sanitaria, impianti di condizionamento ad elevata efficienza energetica, infissi ad elevato livello di isolamento termico, spegnimento automatico delle luci,

spegnimento automatico degli impianti di riscaldamento e di condizionamento quando le finestre sono aperte, ecc.).

Il processo che porta a tale economia nei consumi deve essere analizzato e dimostrato nella relazione tecnico economia e evidenziata, con i relativi calcoli, negli elaborati progettuali. Ovviamente al termine dell'intervento, in sede di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, il beneficiario deve produrre una relazione di un tecnico abilitato che dimostri il risparmio in termini di consumi energetici.

**19. Domanda:** Dove è possibile consultare se un comune è attraversato da un itinerario riconosciuto con atto amministrativo della Regione Sardegna (es. itinerario enogastronomico "Strade del vino della Sardegna" di cui al decreto assessoriale n. 0000041/DecA/1 del 14.01.2009 ed eventuali successive integrazioni), di cui al criterio 2.c) dei criteri di selezione?

**Risposta:** Gli unici itinerari enogastronomici riconosciuti dalla Regione Sardegna con atto amministrativo sono quelli relativi alle sette strade del vino approvate con il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 41/DecA/1 del 14.01.2009 su proposta delle amministrazioni provinciali della Sardegna.

Gli itinerari approvati con il decreto anzidetto sono i seguenti:

1. la "Strada del Carignano del Sulcis", proposta dalla Provincia di Carbonia - Iglesias;
2. la "Strada del vino Cannonau", proposta dalle Provincie di Nuoro e dell'Ogliastra;
3. la Strada del vino della Provincia di Cagliari", proposta dalla Provincia di Cagliari;
4. la "Strada della Vernaccia di Oristano", proposta dalla Provincia di Oristano;
5. la "Strada della Malvasia di Bosa", proposta dalla Provincia di Oristano;
6. la "Strada del Vermentino di Gallura D.O.C.G.", proposta dalla Provincia di Olbia - Tempio;
7. la "Strada del Vino della Sardegna Nord Ovest", proposta dalla Provincia di Sassari.

Per conoscere i comuni attraversati dalle strade del vino suddette occorre rivolgersi al Comune o alle competenti Amministrazioni Provinciali.

Per quanto concerne eventuali itinerari culturali o turistici riconosciuti con atto amministrativo della Regione, occorre rivolgersi ai comuni di competenza o agli Assessorati Regionali dei Beni Culturali (itinerari culturali) o del Turismo (itinerari turistici).